



# Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66 della Costituzione federale<sup>1</sup>, visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>, decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo della cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale in materia di formazione mira a:

- a. rafforzare e ampliare le competenze dei singoli;
- b. sviluppare e mettere maggiormente in contatto le istituzioni e le organizzazioni del settore della formazione;
- c. consolidare e sviluppare la qualità e la competitività dello spazio formativo svizzero.

### Art. 2 Definizione e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La cooperazione internazionale in materia di formazione ai sensi della presente legge comprende la mobilità internazionale per l'apprendimento e la cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni del settore della formazione.

<sup>2</sup> Questa legge si applica alla scuola dell'obbligo, alla formazione professionale di base, alle scuole di cultura generale del livello secondario II, alla formazione professionale superiore, alle scuole universitarie, alla formazione continua e alle attività giovanili extrascolastiche.

<sup>3</sup> Si applica soltanto nella misura in cui la promozione delle attività secondo gli articoli 3 e 4 non si basa su altre leggi federali.

RS .....

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

## Sezione 2: Promozione da parte della Confederazione

### Art. 3 Ambiti di promozione

Fatta riserva delle decisioni riguardanti il preventivo e il piano finanziario prese dagli organi federali competenti, la Confederazione può promuovere la cooperazione internazionale negli ambiti seguenti:

- a. la mobilità internazionale delle persone in formazione, degli insegnanti della scuola dell'obbligo e del livello postobbligatorio, dei formatori, di altri responsabili della formazione e delle persone attive nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche;
- b. le attività di cooperazione internazionale di istituzioni e organizzazioni del settore della formazione per sviluppare le offerte di formazione, favorire la creazione di reti e lo scambio di esperienze, promuovere la formazione di nuove leve qualificate e competitive nonché aumentare il riconoscimento e l'attrattiva del sistema formativo svizzero oltrefrontiera;
- c. il sostegno a strutture e processi sia a livello nazionale che internazionale per facilitare e promuovere le attività di cui alle lettere a e b.

### Art. 4 Tipi di sussidi

<sup>1</sup> La Confederazione può versare:

- a. sussidi per la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali;
- b. sussidi per l'attuazione di propri programmi federali che non si basano sull'associazione a un programma internazionale; tali sussidi sono concessi a condizione che la Svizzera non sia associata a un programma internazionale nello stesso campo di attività;
- c. sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale complementari ai programmi di cui alle lettere a e b, importanti per la Confederazione sotto il profilo della politica della formazione;
- d. borse di studio individuali per seguire formazioni d'eccellenza all'estero presso istituzioni selezionate;
- e. sussidi per l'esercizio a istituzioni selezionate del settore della formazione all'estero che accolgono persone beneficiarie di una borsa di studio di cui alla lettera d;
- f. sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento se non sono gestite dalla Confederazione, per esempio per punti di contatto, reti o iniziative specifiche che:
  1. sostengono attività promosse con la presente legge, o
  2. permettono di rappresentare a livello internazionale gli interessi della Svizzera in materia di formazione.

<sup>2</sup> Concede alla Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris sussidi per l'esercizio e la manutenzione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce il quadro dei programmi di cui al capoverso 1 lettere b, le istituzioni selezionate di cui al capoverso 1 lettere d ed e nonché le misure di accompagnamento di cui al capoverso 1 lettera f.

#### **Art. 5**                    Condizioni per la concessione dei sussidi

<sup>1</sup> I sussidi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b, c ed e possono essere concessi, su sua richiesta, a un'istituzione o a un'organizzazione del settore della formazione se l'attività alla quale sono destinati soddisfa le seguenti condizioni:

- a. non ha scopo di lucro;
- b. è gestita da un'istituzione od organizzazione del settore della formazione in grado di garantire che i sussidi siano impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti;
- c. l'istituzione o l'organizzazione fornisce una prestazione propria;
- d. nel caso di una cooperazione tra istituzioni od organizzazioni, tale cooperazione si basa su un accordo tra le istituzioni od organizzazioni partecipanti.

<sup>2</sup> Le borse di studio di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d possono essere concesse, su loro richiesta, a singoli che provengono dal sistema formativo svizzero.

<sup>3</sup> I sussidi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera f possono essere concessi, su loro richiesta, a istituzioni od organizzazioni del settore della formazione se la misura di accompagnamento alla quale sono destinati soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b nonché quelle seguenti:

- a. risponde a un'esigenza comprovata dello spazio formativo svizzero;
- b. non può essere finanziata attraverso altre fonti.

<sup>4</sup> La Confederazione può versare sussidi destinati a singoli ai sensi dell'articolo 3 lettera a alle istituzioni e organizzazioni del settore della formazione, che li trasferiscono ai beneficiari secondo criteri definiti dal Consiglio federale.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale definisce i costi computabili, il calcolo, la limitazione nel tempo e le procedure applicabili ai sussidi di cui all'articolo 4 capoverso 1.

### **Sezione 3: Delega di compiti a un'agenzia nazionale**

#### **Art. 6**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può designare come agenzia nazionale un'istituzione od organizzazione di diritto privato o pubblico con sede in Svizzera e delegarle compiti di attuazione in relazione alle misure di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b e f. I sussidi vengono assegnati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

<sup>2</sup> Per poter essere definita agenzia nazionale, l'istituzione od organizzazione deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. tra i suoi scopi rientrano la promozione della cooperazione internazionale e della mobilità nazionale e internazionale in materia di formazione;
- b. dispone delle conoscenze specialistiche e delle capacità necessarie per assicurare un'attuazione coordinata a livello nazionale dei compiti che le sono stati delegati.

<sup>3</sup> La Confederazione indennizza l'agenzia nazionale per i costi di esecuzione dei compiti che le sono delegati mediante un mandato di prestazioni. L'indennità può essere forfetaria.

<sup>4</sup> L'agenzia nazionale rende conto al Consiglio federale della sua gestione e contabilità.

<sup>5</sup> Deve garantire che i sussidi siano impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti. Pubblica i suoi conti e il suo rapporto di attività annuali.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale vigila sull'adempimento dei compiti da parte dell'agenzia nazionale. Definisce le rispettive misure di gestione e di controllo.

#### **Sezione 4: Finanziamento, trattati internazionali, vigilanza e statistica**

##### **Art. 7** Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice, i limiti di spesa o i crediti d'impegno per la promozione della cooperazione internazionale in materia di formazione.

##### **Art. 8** Trattati internazionali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la cooperazione internazionale in materia di formazione.

<sup>2</sup> Nei trattati può convenire:

- a. il controllo finanziario e gli audit;
- b. la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;
- c. l'adesione a organizzazioni internazionali.

<sup>3</sup> Se tali trattati prevedono impegni finanziari per la Svizzera, il Consiglio federale li conclude fatta riserva delle decisioni riguardanti il preventivo e il piano finanziario prese dagli organi federali competenti.

##### **Art. 9** Vigilanza

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge. Controlla l'impiego dei sussidi concessi.

**Art. 10** Statistica

Il Consiglio federale dispone le rilevazioni statistiche necessarie all'applicazione della presente legge. Tali rilevazioni sono effettuate conformemente alla legislazione federale in materia di statistica.

**Sezione 5: Disposizioni finali****Art. 11** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 12** Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>3</sup> sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è abrogata.

**Art. 13** Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale**

*Art. 68 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri*

*Cpv. 2*

*Nell'ambito del riconoscimento di diplomi esteri, il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi internazionali.*

**Art. 14** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> RU 2000 310, 2004 445, 2008 309, 2013 293